

Penale Sent. Sez. 1 Num. 8826 Anno 2018

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: VANNUCCI MARCO

Data Udienza: 02/02/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PAGANO ANTONIO nato il 04/12/1954 a TERMINI IMERESE

avverso l'ordinanza del 02/05/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA

sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;

~~letta/sentite le conclusioni del PG~~

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 2 maggio 2017 la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la domanda di Antonino Pagano per l'applicazione della disciplina legale della continuazione fra i reati, accertati con sentenze irrevocabili di condanna, di cui agli artt. 73, comma 1 e 74, commi 1 e 2, del d.P.R. n.309 del 1990 commessi dal mese di febbraio fino a quello di giugno 2005 (sentenza della Corte di appello di Catania del 17 novembre 2010), quello di cui agli artt. 73 e 80 dello stesso d.P.R. commesso il 20 marzo 2007 (sentenza della Corte di appello di Catania del 6 novembre 2008) e quelli di cui agli artt. 73, commi 1 e 6, 74, comma 2, 3 e 4 della legge n. 146 del 2006, commessi dal mese di ottobre 2006 al mese di luglio 2007 (sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 11 gennaio 2012).

A fondamento di tale decisione si evidenzia che: i reati per la cui commissione Pagano era stato condannato con le sentenze rispettivamente emesse dalla Corte di appello di Catania il 6 novembre 2008 e il 11 gennaio 2012 erano stati già ritenuti commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso con la sentenza da ultimo indicata; fra la commissione dei reati accertati con la sentenza della Corte di appello di Catania del 17 novembre 2010 e quelli accertati con la successiva sentenza dallo stesso giudice emessa il 11 gennaio 2012 erano trascorsi più di due anni; tanto bastava per escludere che i reati commessi a partire dal mese di ottobre 2006 avessero alla base il medesimo progetto criminoso sottostante quelli dalla stessa persona commessi nel periodo compreso fra il mese di febbraio a quello di giugno 2005.

2. Per la cassazione di tale ordinanza Pagano ha proposto ricorso (atto sottoscritto dai relativi difensori di fiducia, avvocati Salvatore Pace e Marco Tringali) contenente un motivo di impugnazione.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'articolato motivo d'impugnazione il ricorrente deduce che con motivazione affatto insufficiente il giudice dell'esecuzione ha escluso l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. quanto ai reati commessi dal mese di febbraio a quello di giugno 2005 e quelli, già ritenuti costituire esecuzione di medesimo disegno criminoso, rispettivamente consumati dal mese di ottobre 2006 a quello di luglio 2007, nonché il 20 marzo 2007, in quanto, alla luce dei rispettivi contenuti delle diverse sentenze di condanna (nel ricorso

trascritti): il disegno criminoso avrebbe avuto inizio nel corso dell'anno 2005, anche perché l'associazione per delinquere finalizzata alla vendita illecita di sostanze stupefacenti, cui esso ricorrente apparteneva, accertata con la sentenza del 11 gennaio 2012 sarebbe stata la medesima di cui esso ricorrente era parte, oggetto dell'accertamento compiuto con la sentenza emessa il 17 novembre 2010; dal contenuto di tali sentenze emergerebbe «un costante ed intenso collegamento del condannato con l'associazione criminale»; il dato temporale non costituisce, da solo, indice della sussistenza, o meno, dell'identità del medesimo disegno criminoso e il giudice dell'esecuzione avrebbe trascurato la sussistenza di ulteriori indici rivelatori di tale identità quali desumibili dai contenuti delle sentenze sopra indicate, nonché di quelle di primo grado nel ricorso specificamente menzionate.

2. La censura coglie nel segno, essendosi il giudice dell'esecuzione limitato a ritenere rilevante il solo dato temporale intercorso fra la commissione dei reati rispettivamente accertati con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Catania il 17 novembre 2010 e l'11 gennaio 2012 per escludere la sussistenza, già nel periodo compreso fra il mese di febbraio e quello di giugno 2005 (in cui il ricorrente commise reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 74, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 303 del 1990), del medesimo programma delittuoso di massima alla base della commissione, nel periodo compreso fra il mese di ottobre 2006 e quello di luglio 2007, dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 6, 74, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 303.

Tale motivazione è invero affatto insufficiente ad escludere l'applicazione della disciplina della continuazione nel caso concreto, non risultando dal testo dell'ordinanza impugnata quali siano i rispettivi contenuti delle sentenze di condanna testé menzionate e gli accertamenti dal giudice della cognizione di merito svolti quanto ai comportamenti dell'odierno ricorrente; e ciò, in considerazione della deduzione del ricorrente, secondo cui egli avrebbe fatto parte, fin dal mese di febbraio 2005, della medesima associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti nell'ambito di un unico rapporto accertato con le due sentenze sopra citate.

In tema di reato continuato, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, anche (soltanto) attraverso la constatazione di alcuni soltanto di tali elementi indiziari, purché significativi, ad evidenziare la sussistenza del programma delittuoso richiesto dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (cfr., fra le altre, Cass. Sez. 1, n. 44862 del 5 novembre 2008, Lombardo, Rv. 242098; Cass. Sez. 1, n. 11564 del 13 novembre 2012, Daniele, Rv.

255156; Cass. Sez. 1, n. 8513 del 8 gennaio 2013, Cardinale, Rv. 254809; Cass. Sez. 1, n. 34502 del 2 luglio 2015, Bordoni, Rv. 264294).

La fattispecie delineata dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., richiede che l'agire del reo derivi da una programmazione e deliberazione iniziale, anche di massima, di una pluralità di condotte criminose in vista di un unico fine.

I reati da compiere debbono dunque risultare previsti almeno in linea generale, con riserva di adattamento alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico.

E' in relazione alla unitarietà del fine che la coerenza modale degli episodi e la contiguità temporale degli stessi fungono da indizio della assenza di interruzioni o soluzioni di continuità della deliberazione originaria, della impossibilità di affermare cioè che gli episodi successivi siano frutto dell'insorgenza di autonome risoluzioni antidoverose.

In tale ordine di concetti è stato, in particolare, precisato che se è vero che la programmazione e deliberazione unitaria non può essere desunta sulla sola base dell'analogia fra i singoli reati per come in concreto posti in essere o dell'unitarietà del contesto, ovvero ancora della identità della spinta a delinquere o della brevità del lasso temporale che separa lo svolgimento dei diversi episodi, è altrettanto vero che non può «dubitarsi che ciascuno di codesti fattori, nessuno di per sé "indizio necessario", aggiunto ad altro incrementa la possibilità che debba riconoscersi l'esistenza del medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle coincidenze indiziarie favorevoli» (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, n. 12905 del 17 marzo 2010, Bonasera, Rv. 246838).

Ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. la cognizione del giudice dell'esecuzione relativa ai dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati non può che avere per oggetto il contenuto decisivo delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che il condannato assume essere state poste in essere in esecuzione di medesimo disegno criminoso.

Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall'istante e fornendo esauriente valutazione in ordine alla decisione assunta (in questo senso, cfr., per tutte, Cass. Sez. 1, n. 8513 del 9 gennaio 2013, Cardinale, Rv. 254809).

Nel caso di specie, invece, a fronte delle deduzioni del ricorrente secondo cui egli avrebbe fatto parte, fin dal mese di febbraio 2005, della medesima associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e avrebbe commesso i singoli reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, l'ordinanza impugnata risulta essere stata assunta senza alcuna considerazione del contenuto degli accertamenti compiuti con le due sentenze sopra menzionate.

L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catania che, in composizione diversa da quella che ha emesso l'ordinanza impugnata (art. 623, lett. a), cod. proc. pen., nel precetto risultante da Corte cost. sent. n. 183 del 2013), dopo avere individuato la data di commissione del primo reato, si pronunci sulla domanda dell'odierno ricorrente, tenuto conto delle relative deduzioni, con congrua motivazione fondata sul contenuto delle sentenze di condanna rispettivamente emesse il 17 novembre 2010 e l'11 gennaio 2012.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Catania.

Così deciso in Roma il 2 febbraio 2018.